Art. 13
Apprendistato

1. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalle norme del presente contratto.

2. L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova di 30 giorni; detto periodo sarà ridotto della metà qualora si tratti di apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.

3. Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato sia agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle qualifiche previste nelle categorie superiori alla C2.

5. La durata massima del contratto sarà non inferiore a diciotto mesi e non superiore:
   a) a quattro anni, per lavoratori con titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo;
   b) a quarantadue mesi, per lavoratori con titolo di studio pari alla scuola dell'obbligo più un corso generico di formazione professionale;
   c) a trentotto mesi, per lavoratori con diploma di scuola media superiore;
   d) a trentadue mesi per lavoratori con diploma universitario di laurea breve;
   e) a ventisei mesi per lavoratori con laurea universitaria.

6. I predetti titoli di studio si intendono inerenti alla qualifica professionale da acquisire.

7. La retribuzione degli apprendisti sarà composta da: minimo tabellare ed ex-indennità di contingenza della categoria corrispondente alla qualifica professionale da acquisire e verrà corrisposta con la seguente progressione:
   - 1° metà del periodo 80%;
   - 2° metà del periodo 90%.

8. L'addestramento dell'apprendista, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna.

9. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore annue retribuite, ridotto ad 80 ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato alla qualifica da conseguire o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere.

10. I contenuti delle attività formative ed i relativi aspetti operativi saranno definiti, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con apposita intesa tra le Parti.

11. Durante il periodo di apprendistato le Aziende cureranno che l'addestramento e la formazione siano coerenti con quanto stabilito dalla sopra richiamata intesa.

12. Il periodo di ferie degli apprendisti è pari a 20 giorni lavorativi.

13. Al termine dell'apprendistato l'apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative e, in caso di esito favorevole, viene inserito in Azienda e nei suoi confronti viene applicata la normativa prevista dal sistema classificatorio di cui all'art. 21 ("classificazione").